



DOTT. FABIO MASCHERPA  
Dottore Commercialista Revisore Legale  
Managing Partner

DOTT. EDOARDO PEROSSI  
Dottore Commercialista Revisore Legale  
Partner

DOTT. NADIA VENDRAMIN  
DOTT. FRANCESCA AGATTI  
Dottore Commercialista Revisore Legale

DOTT. ESTER NAI RUSCONE  
Esperto Contabile Revisore Legale

DOTT. EISELA THANO  
DOTT. SIMONA BRAZZOVA  
DOTT. CLARISSA GRANOZIO  
DOTT. GIULIA D'ANGELO  
DOTT. BARBARA FRASCHINI

RAG. STEFANIA TORTI  
RAG. CRISTINA DI NAPOLI

A tutti i clienti, loro sedi,

il 19 Maggio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto-legge 19 marzo 2020 n.34 (c.d. "Decreto Rilancio"), contenente misure di sostegno all'economia severamente colpita in seguito al blocco delle attività causato dall'epidemia di Coronavirus.

Restando a disposizione per ogni eventuale ulteriore approfondimento riterrete necessario, Vi porgiamo cordiali saluti.

Milano, 21/05/2020

Dott. Fabio Mascherpa

Di seguito le misure più rilevanti:

<p><b>VERSAMENTO IRAP</b></p> <p><b>ART 24</b></p>	<p>Non è dovuto il versamento del saldo IRAP 2019 e della prima rata dell'acconto (in scadenza a giugno) per le imprese con fatturato fino a 250 milioni di Euro.</p>
<p><b>CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER IMPRESE E PROFESSIONISTI CON RICAVI O COMPENSI NON SUPERIORI A 5 MILIONI</b></p> <p><b>ART 25</b></p>	<p>E' riconosciuto un contributo a fondo perduto per titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo con:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ ricavi/compensi non superiori a 5 milioni di euro;</li> <li>✓ ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Il contributo sarebbe determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.</li> </ul> <p>Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019.</p> <p>L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 come segue:</p> <p>a) 20% per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 non superiori a quattrocentomila euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;</p> <p>b) 15% per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;</p> <p>c) 10% per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a un milione di euro e fino a cinque milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.</p> <p>La predetta percentuale è del 25%, 20% e 15% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori rispettivamente a 100.000, 400.000 e 5 milioni di euro, nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto. Il contributo non concorrerebbe alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e IRAP.</p> <p>L'ammontare del contributo a fondo perduto non sarà inferiore ad Euro 1.000 per le persone fisiche ed Euro 2.000 per soggetti diversi dalle persone fisiche.</p> <p>Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, una istanza all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti. Siamo in attesa di un provvedimento che definisca le modalità.</p>
<p><b>RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE IMPRESE DI MEDIE DIMENSIONI</b></p> <p><b>ART 26</b></p>	<p>Il Decreto Rilancio presenta una serie di misure finalizzate al rafforzamento patrimoniale di S.p.A., S.r.l, e società cooperative con ricavi superiori a 5 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro, che hanno subito una riduzione dei ricavi nei mesi di marzo ed aprile rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente in misura non inferiore al 33% a causa dell'emergenza sanitaria in corso e che abbiano deliberato ed eseguito un aumento di capitale a pagamento integralmente versato almeno pari ad Euro 250.000.</p> <p>Le misure si concretizzano in un credito d'imposta pari al 20% e l'investimento massimo non può eccedere Euro 2.000.000. Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di effettuazione dell'investimento e nelle successive fino alla conclusione dell'utilizzo, nonché a partire dal decimo giorno successivo a quello di</p>

	<p>presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell'investimento, anche in compensazione.</p> <p>L'efficacia di queste norme è comunque subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea.</p> <p>E' inoltre riconosciuto un credito d'imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10 per cento del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30 per cento dell'aumento di capitale di cui sopra e comunque nei limiti previsti dal "Quadro temporaneo per le misure di aiuti di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID 19". La distribuzione di qualsiasi tipo di riserve prima del 1° gennaio 2024 da parte della società ne comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo di restituire l'importo, unitamente agli interessi legali.</p> <p>Ai fini del sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo italiano, e' istituito il fondo denominato «Fondo Patrimonio PMI» (di seguito anche il "Fondo"), finalizzato a sottoscrivere entro il 31 dicembre 2020, entro i limiti della dotazione del Fondo, obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione,</p>
<p><b>CREDITO IMPOSTA LOCAZIONI</b></p> <p><b>ART 28</b></p>	<p>Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente, è previsto un credito d'imposta del 60% del canone di locazione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo.</p> <p>Il credito d'imposta spetta anche, nella minore misura del 30%, in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo.</p> <p>Il credito d'imposta è commisurato all'importo versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio.</p> <p>Va prestata attenzione al fatto che per fruire del credito d'imposta commisurato all'importo versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio i soggetti locatari, se esercenti un'attività economica, devono aver subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50 per cento nel mese di riferimento rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente (comma 5), requisito non necessario per le strutture alberghiere alle quali il credito di imposta spetta indipendentemente dal volume di affari registrato nel periodo d'imposta precedente.</p> <p>Il credito di imposta potrà essere fruito con le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ in dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa</li> <li>✓ ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni.</li> <li>✓ Ai sensi dei commi 7 e 8 al posto dell'utilizzo diretto si può optare per la cessione del credito d'imposta al locatore o al concedente o ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.</li> </ul> <p>Per tutte le disposizioni applicative entro 20 giorni dalla entrata in vigore del decreto si provvederà con provvedimento della Agenzia delle Entrate</p>
<p><b>TRATTAMENTI DI CASSA INTEGRAZIONE</b></p>	<p>Per quanto riguarda la cassa integrazione ordinaria (CIGO), la bozza prevede, in favore dei datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'estensione fino a <b>18</b></p>

<p><b>SALARIALE ESTESI FINO A 18 SETTIMANE</b></p> <p><b>ART 68</b></p>	<p><b>settimane</b> della durata massima del trattamento (rispetto alle 9 settimane previste attualmente). Di queste 18 settimane, 14 sono fruibili per i periodi decorrenti dal 23 febbraio al 31 agosto 2020, mentre le restanti 4 settimane per il periodo compreso tra il 1° settembre e il 31 ottobre 2020.</p>
<p><b>NUOVE INDENNITÀ PER I LAVORATORI DANNEGGIATI DALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19</b></p> <p><b>ART 84</b></p>	<p>Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell'indennità, la stessa pari a 600 euro è erogata anche per il mese di aprile 2020.</p> <p>Ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data di entrata in vigore del presente decreto, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019, è riconosciuta una indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro. A tal fine il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell'esercizio dell'attività, comprese le eventuali quote di ammortamento.</p>
<p><b>INCENTIVI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, SISMA BONUS, FOTOVOLTAICO</b></p> <p><b>ART 119</b></p>	<p>La detrazione nella misura del 110%, per le spese sostenute dall'1.7.2020 al 31.12.2021, spetta per i seguenti interventi di riqualificazione energetica:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo;</li> <li>✓ interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato della Commissione (UE) 18.2.2013 n. 811, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microgenerazione;</li> <li>✓ interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microgenerazione.</li> </ul> <p>L'aliquota del 110% si applica anche a tutti gli altri interventi di riqualificazione energetica di cui all'art. 14 del DL 63/2013 (ad esempio, l'installazione di pannelli o schermature solari), nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento ed a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi sopraelencati.</p> <p><b><u>Limiti di spesa</u></b></p> <p>La detrazione del 110% spetta nel limite massimo di spesa non superiore a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 60.000,00 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, per gli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali;</li> <li>✓ 30.000,00 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli</li> </ul>

	<p>impianti di climatizzazione invernale;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 30.000,00 euro per gli interventi su edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.</li> </ul> <p>La detrazione “potenziata” al 110% spetta soltanto per i suddetti interventi effettuati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ dai condomini (quindi per gli interventi sulle parti comuni condominiali);</li> <li>✓ sulle singole unità immobiliari, dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni;</li> <li>✓ dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei Comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;</li> <li>✓ dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.</li> </ul> <p>La detrazione con aliquota del 110% non spetta, per espressa previsione normativa, se le spese per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati dalle persone fisiche (al di fuori di attività d’impresa, arti e professioni) si riferiscono a interventi su edifici unifamiliari non adibiti ad abitazione principale.</p> <p>Per poter beneficiare dell’agevolazione del 110%, gli interventi volti alla riqualificazione energetica dovranno rispettare dei requisiti tecnici minimi che saranno previsti da futuri decreti. Detti requisiti minimi devono consentire:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio;</li> <li>✓ ovvero, ove non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.</li> </ul> <p>Per le spese sostenute dall’1.7.2020 al 31.12.2021, è elevata al 110% l’aliquota delle detrazioni spettanti per gli interventi che permettono di beneficiare del c.d. “sismabonus”.</p> <p>Per le spese sostenute dall’1.7.2020 al 31.12.2021, la detrazione IRPEF prevista dall’art. 16-bis co. 1 del TUIR per gli interventi di recupero edilizio spetta, spetta nella misura del 110%, per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici, se è stato eseguito congiuntamente uno degli interventi di riqualificazione energetica o antisismici che consentono di beneficiare della detrazione al 110%.</p> <p>Nel caso in cui sia stato eseguito congiuntamente uno degli interventi di riqualificazione energetica che consente di beneficiare del “superbonus” del 110%, per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, la detrazione di cui all’art. 16-ter del DL 63/2013 spetta nella misura del 110%.</p> <p>L’agevolazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo.</p> <p>✓</p>
<p><b>CREDITO IMPOSTA PER ADEGUAMENTO DEGLI AMBITI DI LAVORO</b></p> <p><b>ART 120</b></p>	<p>Al fine di sostenere ed incentivare l’adozione di misure legate alla diversa organizzazione del lavoro e all’adeguamento degli ambienti, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico è riconosciuto un credito d’imposta in misura pari al 60 % delle spese per investimenti, per un massimo di 80.000 euro, sostenute nel 2020 in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19, ivi compresi quelli edilizi necessari per il rifacimento spogliatoi, mense, realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni; arredi di sicurezza ovvero quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l’acquisto di tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa e le apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti.</p> <p>Siamo in attesa di un provvedimento attuativo.</p>
<p><b>TRASFORMAZIONE DELLE DETRAZIONI FISCALI IN SCONTO SUL</b></p>	<p>I soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per determinati interventi possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, alternativamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ per lo sconto in fattura. Si tratta di un contributo di pari ammontare alla detrazione spettante, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo</li> </ul>

<p><b>CORRISPETTIVO DOVUTO E IN CREDITO D'IMPOSTA CEDIBILE</b></p> <p><b>ART 121</b></p>	<p>recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari;</p> <p>✓ per la cessione della detrazione. In questo caso, l'importo corrispondente alla detrazione spettante si trasforma in un credito d'imposta in capo al cessionario che a sua volta potrà cederlo ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.</p> <p>Le sopra menzionate disposizioni si applicano ai seguenti interventi:</p> <p>a) recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-bis), comma 1, lettere a) e b), del TUIR;</p> <p>b) efficienza energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 119 del presente Decreto;</p> <p>c) adozione di misure antisismiche di cui all'articolo 16, commi 1-bis e 1-ter, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90; d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;</p> <p>e) installazione di impianti solari fotovoltaici, compresi quelli di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 119 del presente Decreto;</p> <p>f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, di cui all'art 119.</p>
<p><b>CESSIONE CREDITI D'IMPOSTA RICONOSCIUTI DA PROVVEDIMENTI EMANATI PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA DA COVID 19</b></p> <p><b>ART 122</b></p>	<p>Viene introdotta la possibilità, fino al 31 dicembre 2021, per il soggetto avente diritto ai crediti d'imposta introdotti per fronteggiare l'emergenza da COVID 19, di optare, in luogo dell'utilizzo diretto, per la cessione, anche parziale, degli stessi ad altri soggetti.</p> <p>Tale possibilità si applica alle seguenti misure:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- credito d'imposta per botteghe e negozi</li> <li>- credito d'imposta per canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo ed affitto d'azienda</li> <li>- credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro</li> <li>- credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro.</li> </ul> <p>Siamo in attesa di un provvedimento attuativo dell'Agenzia delle Entrate.</p>
<p><b>CREDITO D'IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO</b></p> <p><b>ART 125</b></p>	<p>È previsto un "nuovo" credito d'imposta per le spese sostenute, oltre che per la sanificazione degli ambienti di lavoro, anche per l'acquisto di dispositivi di protezione.</p> <p>Sarebbero infatti ammessi al nuovo credito d'imposta le spese sostenute per: la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività, l'acquisto di dispositivi di protezione individuale (quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari) che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti, l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui sopra, l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.</p> <p>Tale credito d'imposta spetta nei limiti del 60% delle spese sostenute nel 2020 e fino ad un massimo di Euro 60.000. Inoltre non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap. È previsto l'utilizzo nella dichiarazione dei redditi relativa al</p>

	<p>periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione mediante il modello F24</p>																		
<p><b>VERSAMENTI IN SCADENZA ALL'8.3.2020 AL 31.5.2020 – PROROGA  ART 126 - 127</b></p>	<p>Viene unificato e differito al 16.9.2020 il termine per effettuare, in un'unica soluzione, i versamenti fiscali e contributivi che sono stati sospesi in relazione ai mesi di marzo, aprile e maggio 2020. In alternativa, il versamento può avvenire in un massimo di 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.9.2020. In ogni caso non si applicano sanzioni e interessi.</p> <p>Nella seguente tabella si riepilogano i versamenti che sono stati sospesi e i relativi termini di effettuazione.</p>																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="443 618 751 663">Contribuenti</th> <th data-bbox="751 618 1090 663">Versamenti sospesi</th> <th data-bbox="1090 618 1461 663">Nuovi termini</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="443 663 751 1151"> <p>Soggetti individuati dall'articolo 61, comma 2, del decreto - legge 18/2020 (Cura Italia) (Imprese turistico – ricettive, società sportive, professionistiche e dilettantistiche ecc)</p> </td> <td data-bbox="751 663 1090 1151"> <p>versamenti (sospesi dal 2 marzo al 30 aprile 2020) delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria (sospensione estesa al 30 giugno 2020 per federazioni sportive nazionali, associazioni e società sportive). I versamenti Iva in scadenza a marzo 2020.</p> </td> <td data-bbox="1090 663 1461 1151"> <p>I versamenti sospesi andranno effettuati, senza sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 16 settembre 2020, o in un massimo di 4 rate mensili dalla stessa data. Stessa scadenza per federazioni sportive nazionali, associazioni e società sportive- Chi ha già pagato, non ha diritto al rimborso.</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="443 1151 751 1350"> <p>Contribuenti esercenti impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 2milioni nel 2019</p> </td> <td data-bbox="751 1151 1090 1350"> <p>I versamenti Iva sospesi in scadenza tra l'8 e il 31 marzo 2020</p> </td> <td data-bbox="1090 1151 1461 1350"> <p>I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 16 settembre 2020, o in un massimo di 4 rate mensili dalla stessa data.</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="443 1350 751 1677"> <p>Contribuenti con ricavi o compensi non superiori a 400mila euro nel 2019,</p> </td> <td data-bbox="751 1350 1090 1677"> <p>I ricavi o compensi percepiti tra il 17 marzo e il 31 maggio 2020, non sono assoggettati alle ritenute d'acconto da parte del sostituto d'imposta, a condizione che nel mese precedente non sono state sostenute spese per lavoro dipendente o assimilato.</p> </td> <td data-bbox="1090 1350 1461 1677"> <p>Versamento delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto, senza sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 16 settembre 2020, o in un massimo di 4 rate mensili dalla stessa data. Nessun rimborso per chi ha pagato</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="443 1677 751 1935"> <p>Contribuenti esercenti impresa, arte o professione, con ricavi o compensi fino a 50milioni relativi al 2019 (compreso chi ha iniziato l'attività dopo il 31 marzo 2019)</p> </td> <td data-bbox="751 1677 1090 1935"> <p>I versamenti sospesi delle ritenute e dei contributi assistenziali e previdenziali e i premi di assicurazione obbligatoria sul lavoro dipendente e dell'Iva, in scadenza in aprile e maggio 2020</p> </td> <td data-bbox="1090 1677 1461 1935"> <p>I versamenti sospesi delle ritenute e dei contributi assistenziali e previdenziali e i premi di assicurazione obbligatoria sul lavoro dipendente e dell'Iva, in scadenza in aprile e maggio 2020</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="443 1935 751 2009"> <p>Contribuenti esercenti impresa, arte o</p> </td> <td data-bbox="751 1935 1090 2009"> <p>I versamenti sospesi delle ritenute e dei contributi</p> </td> <td data-bbox="1090 1935 1461 2009"> <p>I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza</p> </td> </tr> </tbody> </table>	Contribuenti	Versamenti sospesi	Nuovi termini	<p>Soggetti individuati dall'articolo 61, comma 2, del decreto - legge 18/2020 (Cura Italia) (Imprese turistico – ricettive, società sportive, professionistiche e dilettantistiche ecc)</p>	<p>versamenti (sospesi dal 2 marzo al 30 aprile 2020) delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria (sospensione estesa al 30 giugno 2020 per federazioni sportive nazionali, associazioni e società sportive). I versamenti Iva in scadenza a marzo 2020.</p>	<p>I versamenti sospesi andranno effettuati, senza sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 16 settembre 2020, o in un massimo di 4 rate mensili dalla stessa data. Stessa scadenza per federazioni sportive nazionali, associazioni e società sportive- Chi ha già pagato, non ha diritto al rimborso.</p>	<p>Contribuenti esercenti impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 2milioni nel 2019</p>	<p>I versamenti Iva sospesi in scadenza tra l'8 e il 31 marzo 2020</p>	<p>I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 16 settembre 2020, o in un massimo di 4 rate mensili dalla stessa data.</p>	<p>Contribuenti con ricavi o compensi non superiori a 400mila euro nel 2019,</p>	<p>I ricavi o compensi percepiti tra il 17 marzo e il 31 maggio 2020, non sono assoggettati alle ritenute d'acconto da parte del sostituto d'imposta, a condizione che nel mese precedente non sono state sostenute spese per lavoro dipendente o assimilato.</p>	<p>Versamento delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto, senza sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 16 settembre 2020, o in un massimo di 4 rate mensili dalla stessa data. Nessun rimborso per chi ha pagato</p>	<p>Contribuenti esercenti impresa, arte o professione, con ricavi o compensi fino a 50milioni relativi al 2019 (compreso chi ha iniziato l'attività dopo il 31 marzo 2019)</p>	<p>I versamenti sospesi delle ritenute e dei contributi assistenziali e previdenziali e i premi di assicurazione obbligatoria sul lavoro dipendente e dell'Iva, in scadenza in aprile e maggio 2020</p>	<p>I versamenti sospesi delle ritenute e dei contributi assistenziali e previdenziali e i premi di assicurazione obbligatoria sul lavoro dipendente e dell'Iva, in scadenza in aprile e maggio 2020</p>	<p>Contribuenti esercenti impresa, arte o</p>	<p>I versamenti sospesi delle ritenute e dei contributi</p>	<p>I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza</p>
	Contribuenti	Versamenti sospesi	Nuovi termini																
	<p>Soggetti individuati dall'articolo 61, comma 2, del decreto - legge 18/2020 (Cura Italia) (Imprese turistico – ricettive, società sportive, professionistiche e dilettantistiche ecc)</p>	<p>versamenti (sospesi dal 2 marzo al 30 aprile 2020) delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria (sospensione estesa al 30 giugno 2020 per federazioni sportive nazionali, associazioni e società sportive). I versamenti Iva in scadenza a marzo 2020.</p>	<p>I versamenti sospesi andranno effettuati, senza sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 16 settembre 2020, o in un massimo di 4 rate mensili dalla stessa data. Stessa scadenza per federazioni sportive nazionali, associazioni e società sportive- Chi ha già pagato, non ha diritto al rimborso.</p>																
	<p>Contribuenti esercenti impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 2milioni nel 2019</p>	<p>I versamenti Iva sospesi in scadenza tra l'8 e il 31 marzo 2020</p>	<p>I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 16 settembre 2020, o in un massimo di 4 rate mensili dalla stessa data.</p>																
	<p>Contribuenti con ricavi o compensi non superiori a 400mila euro nel 2019,</p>	<p>I ricavi o compensi percepiti tra il 17 marzo e il 31 maggio 2020, non sono assoggettati alle ritenute d'acconto da parte del sostituto d'imposta, a condizione che nel mese precedente non sono state sostenute spese per lavoro dipendente o assimilato.</p>	<p>Versamento delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto, senza sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 16 settembre 2020, o in un massimo di 4 rate mensili dalla stessa data. Nessun rimborso per chi ha pagato</p>																
<p>Contribuenti esercenti impresa, arte o professione, con ricavi o compensi fino a 50milioni relativi al 2019 (compreso chi ha iniziato l'attività dopo il 31 marzo 2019)</p>	<p>I versamenti sospesi delle ritenute e dei contributi assistenziali e previdenziali e i premi di assicurazione obbligatoria sul lavoro dipendente e dell'Iva, in scadenza in aprile e maggio 2020</p>	<p>I versamenti sospesi delle ritenute e dei contributi assistenziali e previdenziali e i premi di assicurazione obbligatoria sul lavoro dipendente e dell'Iva, in scadenza in aprile e maggio 2020</p>																	
<p>Contribuenti esercenti impresa, arte o</p>	<p>I versamenti sospesi delle ritenute e dei contributi</p>	<p>I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza</p>																	

	<p>professione, con ricavi o compensi superiori a 50milioni relativi al 2019 (compreso chi ha iniziato l'attività dopo il 31 marzo 2019)</p>	<p>assistenziali e previdenziali e i premi di assicurazione obbligatoria e dell'Iva in scadenza ad aprile e maggio 2020.</p>	<p>sanzioni e senza interessi, in unica soluzione entro il 16 settembre 2020, o in un massimo di 4 rate mensili a decorrere dalla stessa data.</p>
<p><b>PROROGA RIDETERMINAZIONE COSTO ACQUISTO DEI TERRENI E DELLE PARTECIPAZIONI NON QUOTATE</b></p> <p><b>ART 137</b></p>	<p>La disposizione prevede la riproposizione della rivalutazione del valore delle partecipazioni non negoziate e dei terreni, per i beni posseduti al 1° luglio 2020.</p> <p>Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 settembre 2020; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del 30 settembre 2020.</p>		
<p><b>RIMESSIONE IN TERMINI E SOSPENSIONE DEI VERSAMENTO DEGLI IMPORTI RICHIESTI A SEGUITO DEL CONTROLLO AUTOMATIZZATO E FORMALE DELLE DICHIARAZIONI</b></p> <p><b>ART 144</b></p>	<p>La norma proposta rimette nei termini i contribuenti per i pagamenti in scadenza tra l'8 marzo 2020 e il giorno antecedente l'entrata in vigore del Decreto, anche per le rateazioni in corso, delle somme chieste mediante le comunicazioni degli esiti del controllo di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del DPR n. 600 del 1973, 54-bis del DPR n. 633 del 1972.</p> <p>La norma proposta prevede altresì la sospensione dei medesimi pagamenti in scadenza nel periodo compreso tra l'entrata in vigore del Decreto e il 31 maggio 2020.</p> <p>I versamenti di cui sopra possono essere effettuati in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o in 4 rate mensili di pari importo a decorrere da settembre 2020 con scadenza il 16 di ciascun mese.</p>		
<p><b>SOSPENSIONE COMPENSAZIONE TRA CREDITO D'IMPOSTA E DEBITO ISCRITTO A RUOLO</b></p> <p><b>ART 145</b></p>	<p>La norma proposta consente, per l'anno 2020, di effettuare i rimborsi, nei confronti di tutti i contribuenti senza applicare la procedura di compensazione di cui dall'articolo 28-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.</p> <p>Pertanto i rimborsi nell'anno 2020 saranno erogati anche nel caso di debiti iscritti a ruolo e senza compensazione con le somme dovute.</p>		
<p><b>COMPENSAZIONI</b></p> <p><b>ART 147</b></p>	<p>Viene aumentata da 700.000 Euro ad 1 milione il limite annuo di crediti compensabili tramite modello F24.</p>		
<p><b>SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI DELLE SOMME DOVUTE A SEGUITO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE, CONCILIAZIONE,</b></p>	<p>Il comma 1 dispone la proroga al 16 settembre del versamento della prima o unica rata relativa alle adesioni sottoscritte, dei versamenti relativi alle mediazioni, alle conciliazioni, al recupero dei crediti di imposta e agli avvisi di liquidazione per i quali non è applicabile l'articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.</p> <p>Il comma 2 prevede che la disposizione di cui al comma 1 si applica agli atti indicati al comma 1 i cui termini di versamento scadono tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020.</p>		



<p><b>RETTIFICA E LIQUIDAZIONE E DI RECUPERO DEI CREDITI D'IMPOSTA</b></p> <p><b>ART 149</b></p>	<p>Il comma 3 statuisce la proroga al 16 settembre 2020 del termine finale per la notifica del ricorso di primo grado innanzi alle Commissioni tributarie per gli atti individuati al comma 1 e di quelli definibili ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, i cui termini di versamento scadono nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.</p> <p>Il comma 4 prevede che la proroga si applica anche alle somme dovute per le rate relative all'acquiescenza, adesione, mediazione, conciliazione e a quelle relative agli istituti definitori previsti agli articoli 1, 2, 6 e 7 del decreto legge n. 119 del 2018, scadenti tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020, ossia per gli atti di cui al presente articolo rateizzabili in base alle disposizioni vigenti.</p> <p>Il comma 5 introduce una speciale rateazione, senza applicazione di ulteriori interessi, applicabile ai versamenti in scadenza tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020.</p> <p>I soggetti interessati potranno quindi versare il dovuto o in un'unica soluzione oppure in 4 rate mensili di pari importo con scadenza il 16 di ciascun mese; la prima o unica rata dovrà essere versata entro il 16 settembre.</p> <p>Al comma 6 viene previsto che gli eventuali versamenti, oggetto di proroga, comunque effettuati durante tale lasso temporale, non siano rimborsabili</p>
<p><b>PROROGA DEL PERIODO DI SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA' DELL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE</b></p> <p><b>ART 154</b></p>	<p>la disposizione introduce una serie di modifiche all'art. 68 del decreto-legge n. 18/2020, relativo alla sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione.</p> <p>Viene in primo luogo differita dal 31 maggio al 31 agosto 2020 il termine finale della predetta sospensione.</p> <p>La norma in esame stabilisce anche che, per i piani di dilazione in essere alla data dell'8 marzo 2020 e ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31 agosto 2020, la decadenza del debitore dalle rateazioni accordate dall'agente della riscossione e gli altri effetti di tale decadenza previsti dalla legge, si determinano in caso di mancato pagamento di dieci, anziché cinque, rate.</p> <p>Viene quindi sostituito il comma 3 dell'art. 68 del DL n. 18/2020 - che attualmente si limita a differire al 31 maggio 2020 il termine di pagamento delle rate della c.d. "rottamazione-ter" e del c.d. "saldo e stralcio" in scadenza al 28 febbraio e al 31 marzo 2020, - e consente che il versamento di tutte le rate di tali istituti agevolativi in scadenza nell'anno in corso possa essere eseguito entro il 10 dicembre 2020.</p> <p>Infine, sempre in considerazione della generalizzata difficoltà dei debitori nell'assolvimento delle obbligazioni da ruolo e da avvisi esecutivi, rimuove la preclusione, prevista dalle norme vigenti (art. 3, comma 13, lett. a), del DL n. 119/2018), alla possibilità di chiedere una nuova dilazione del pagamento dei debiti inseriti nelle dichiarazioni di adesione alle definizioni agevolate per i quali il richiedente non abbia poi provveduto al pagamento di quanto dovuto.</p>
<p><b>PROROGA DEI TERMINI AL FINE DI FAVORIRE LA GRADUALE RIPRESA DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE E SOCIALI</b></p>	<p>Gli atti per i quali i termini di decadenza scadono tra il termine iniziale del periodo di sospensione (9 marzo 2020) ed il 31 dicembre 2020, sono notificati dall'Agenzia delle Entrate non prima del 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, in deroga agli ordinari termini decadenziali. Tale proroga opera per gli atti emessi (ancorché non notificati) entro il 31 dicembre 2020.</p> <p>La norma contiene l'elenco degli atti cui si applica la procedura in esame. Riguarda, a titolo esemplificativo, gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e di liquidazione, le</p>

<p><b>ART 157</b></p>	<p>comunicazioni ex artt. 36-bis e 36-ter DPR n. 600/73.</p> <p>Viene anche previsto che gli ordinari termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento (termini previsti dall'art. 25 del DPR 602/1973) sono prorogati di un anno relativamente alle seguenti fattispecie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- alle dichiarazioni presentate nel 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione ex art. 36/bis DPR 600/1973 e art. 54bis DPR 633/1972;</li> <li>- alle dichiarazioni dei sostituti di imposta presentate nel 2017, per le somme dovute ex artt. 19 e 20 DPR 917/1986;</li> <li>- alle dichiarazioni presentate nel 2017 e nel 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di controllo ex art. 36ter DPR 600/1973</li> </ul>
<p><b>TAX CREDIT VACANZE</b></p> <p><b>ART 176</b></p>	<p>E' riconosciuto in favore dei nuclei familiari con un reddito ISEE non superiore a 40.000 euro, un credito, relativo al periodo d'imposta 2020, per i pagamenti legati alla fruizione dei servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, dagli agriturismo e dai bed &amp; breakfast.</p> <p>Il credito è utilizzabile da un solo componente per ciascun nucleo familiare, nella misura massima di 500 euro per ogni nucleo familiare. Il credito previsto decresce con il diminuire dei componenti del nucleo familiare: in ragione di ciò, sarà riconosciuto un credito pari a 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone e a 150 euro per quelli composti da una sola persona.</p> <p>Il credito è fruibile esclusivamente nella misura dell'80 per cento, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, mentre il restante 20 per cento è riconosciuto in forma di detrazione d'imposta in sede di dichiarazione dei redditi da parte dell'avente diritto.</p>
<p><b>CREDITO IMPOSTA INVESTIMENTI PUBBLICITARI</b></p> <p><b>ART 186</b></p>	<p>Per contrastare la crisi degli investimenti pubblicitari, la disposizione di cui al comma 1 dell'articolo 98 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (C.d. DL Cura Italia), ha introdotto per il 2020 un regime straordinario di accesso al credito di imposta già vigente ai sensi dell'articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, entro i limiti del tetto di spesa previsto a legislazione vigente.</p> <p>Le mutate condizioni economiche di contesto hanno imposto un ulteriore rafforzamento di tale strumento, idoneo a costituire un adeguato incentivo alla ripresa degli investimenti da parte delle imprese.</p> <p>A tal fine, è introdotta una modifica della suddetta disciplina orientata a innalzare dal 30 al 50 per cento l'importo massimo dell'investimento ammesso al credito d'imposta</p>
<p><b>MISURE PER INCENTIVARE LA MOBILITA' SOSTENIBILE</b></p> <p><b>ART 229</b></p>	<p>Ai residenti maggiorenni nei capoluoghi di Regione, nelle Città metropolitane, nei capoluoghi di Provincia ovvero nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti è riconosciuto un "buono mobilità", pari al 60 per cento della spesa sostenuta e comunque non superiore a euro 500, a partire dal 4 maggio 2020 (data di entrata in vigore del D.P.C.M. 26 aprile 2020) e fino al 31 dicembre 2020, per l'acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, nonché di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, quali segway, hoverboard, monopattini e monowheel ovvero per l'utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale esclusi quelli mediante autovetture. Tale "buono mobilità" può essere richiesto per una sola volta ed esclusivamente per una delle destinazioni d'uso previste.</p> <p>E' previsto un decreto del Ministro dell'Ambiente, di concerto il MISE, che dovrà definire le modalità ed i termini per l'ottenimento e l'erogazione del "buono mobilità".</p>